**Giudizio Immediato**

Il Giudizio immediato è disciplinato dagli articoli 453 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Esso è disposto su richiesta del **Magistrato del Pubblico Ministero,** su richiesta dell’**imputato** e ad iniziativa del **Giudice.**

La richiesta di **Giudizio immediato** avanzata dal Magistrato del Pubblico Ministero deve rispettare 4 condizioni di legge:

 1) deve essere presentata entro 90 giorni dall’iscrizione della **notizia di reato** nell’apposito registro o entro 180 giorni dall’esecuzione della misura di custodia cautelare;

2) dagli atti, deve emergere **la prova evidente** della necessità del dibattimento;

3) l’indagato deve essere stato precedentemente interrogato sui fatti oggetto dell’imputazione;

4) qualora si tratti di **processo cumulativo**, il Magistrato del Pubblico Ministero chiede il Giudizio immediato per alcuni degli imputati o per alcune imputazioni solo se sia possibile procedere alla **separazione delle imputazioni connesse.**

 In tutti questi casi, quindi, il Magistrato del Pubblico Ministero è tenuto a richiedere il Giudizio Immediato, **salvo che da ciò derivi grave pregiudizio per le indagini.**

 In riferimento al punto 2 che parla di “evidenza probatoria”, c’è da sottolineare in questo caso **l’improprietà del linguaggio legislativo;** infatti, il Magistrato del Pubblico Ministero **non può disporre di prove che possa valutare “evidenti”,** in quanto le sue indagini non puntano all’acquisizione di “mezzi di prova”, né alla formazione di “prove”, ma tendono unicamente a verificare **la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.**

 Invece, con riferimento al punto 3, c’è da dire che è sufficiente il semplice invito del Magistrato all’indagato a presentarsi per l’interrogatorio, perché è ininfluente la circostanza che quest’ultimo non si sia presentato.

 L’operato del Magistrato del Pubblico Ministero è sottoposto al **controllo del Giudice per le Indagini Preliminari,** il quale esaminati gli atti decide:

* **per il rigetto,** se ordina le restituzioni degli atti al Magistrato del Pubblico Ministero affinchè proceda nelle forme ordinarie;
* **per l’accoglimento,** e quindi emetterà decreto con cui dispone il giudizio.­­­­

 **La richiesta di giudizio immediato dell’imputato**

Il decreto di Giudizio Immediato è pronunciato anche per scelta dell’imputato che **rinuncia all’Udienza Preliminare** e chiede subito il giudizio dibattimentale. In tal caso, l’emissione del decreto è automatica e nessuna valutazione di ammissibilità della richiesta è consentita al giudice.

Ma perché l’imputato dovrebbe rinunciare all’Udienza Preliminare? L’interesse dell’imputato alla trattazione dell’Udienza Preliminare è limitata al caso in cui disponga di una **prova a discarico così robusta da poter essere valutata come decisiva**.

Presentarsi al Giudizio a seguito di una richiesta del Magistrato del Pubblico Ministero, verificata sì dal giudice, ma **non nel contradditorio delle parti**, è cosa ben diversa dal pervenirvi per effetto del decreto conclusivo dell’Udienza Preliminare.

Il Magistrato del Pubblico Ministero, invece, chiede di **“scavalcare” l’Udienza** **Preliminare** quando gli risulti una prova a carico che reputa “evidente”, e come tale, idonea ad introdurre immediatamente la fase del Giudizio.

 **Il Giudizio Immediato disposto d’ufficio**

Il Giudizio Immediato consegue all’**opposizione a decreto penale di condanna** tanto nel caso in cui l’opponente non abbia formulato, nell’atto di opposizione, alcuna specifica richiesta in favore del Giudizio Abbreviato, dell’Applicazione della pena o dell’Oblazione, quanto nel caso in cui il Magistrato del Pubblico Ministero non abbia nel termine assegnatogli, prestato consenso alla richiesta di Applicazione della pena.

 **Contenuto del Decreto che dispone il Giudizio Immediato**

1. Generalità dell’imputato e delle altre parti private;
2. Indicazione dei difensori;
3. Enunciazione del fatto per cui si procede, incluse le circostanze aggravanti;
4. Indicazione degli articoli di legge violati;
5. Indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti ai quali si riferiscono;
6. Il dispositivo;
7. Indicazione del Giudice competente;
8. Avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contmacia;
9. Data e sottoscrizione del giudice.